



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Deliberazione della Giunta Comunale

N ° 15 del 29-12-2021

OGGETTO: ART. 159 DEL D.LGS. 18.08.2000, SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA. I SEMESTRE ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11:19, in Colle San Magno, nella Casa comunale, convocata nella forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cambone Valentina	Sindaco	Presente
Di Rienzo Marco	Vice Sindaco	Assente
Cambone Pietro	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ettore Salvati

Presiede la seduta il SINDACO Avv. Valentina Cambone, il quale, constatato la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Commissario straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 08 in data 6/5/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2022/23;

Considerato che un eventuale ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincoli di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nell'art.159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n °267;

Considerato che l'Articolo 195 del Testo Unico così recita:

"Art. 195. Utilizzo di entrate vincolate

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile..." Pertanto le anticipazioni su fondi vincolati operate dall'ufficio finanziario a seguito dell'adozione della specifica deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 del testo Unico degli Enti locali sopra riportato vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in detrazione dalle somme soggette a pignoramento in quanto l'anticipazione su fondi vincolati è consentita dalla legge nei limiti dell'anticipazione di cassa deliberata e la dimostrazione dell'anticipazione su somme vincolate viene attestata dal responsabile finanziario dell'ente ex art. 195 sopra citato co.1);

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;c) espletamento dei servizi locali indispensabili.3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.5. (...omissis...)

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da

ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili

Visti :a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n.75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, **siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati**, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il PRIMO semestre dell'anno 2022 sulla base delle previsioni risultanti dalla prima annualità del bilancio 2022 di cui sopra, in attesa dell'approvazione del redigendo bilancio di previsione 2022/23/24;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che è necessario

1) quantificare, in complessivi € 238.675,40 relativamente al 1 semestre dell'anno 2022, sulla base delle previsioni di cui alla seconda annualità del bilancio previsionale , annualità 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

mutui a rate semestrali	Euro 46.000,00
Personale dipend.	Euro 108.909,37
totale	Euro 154.909,37

FUNZIONE/CODIFICA D.L 118	SERVIZIO	INTERVENTO	IMPORTO €
1AMMINISTRAZ. GENERALE 1.01.1.0103	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI/ AMM.NE GEN.LE E SERV	03	7.767,40
TOTALE.....			7.767,40
4 ISTRUZ. PRIM. E SECON. 4.06.1.0103	04.01 - SCUOLA MATERNA	02	7.998,63
	04.02 - SCUOLA ELEMENTARE	02	
	04.05 - ASSIST. SCOLASTICA TRASPORTI - REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	02	
TOTALE.....			7.998,63
8 VIABILITA' ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI 10.05.1.0103	08.01	02/03	20.000,00
TOTALE.....			20.000,00
		05	
9. N.U – SMALTIMENTO 9.03.1.0103	09.05 - NETTEZZA URBANA	02/03	45.500,00
	TOTALE.....		45.500,00
10. SERVIZI SOCIALI 12.03.1.0104	10.04 – ss	04/05	2.500,00
TOTALE.....			2.500,00

Tanto premesso

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D Lgs. N. 267 del 2000 favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1) quantificare, in complessivi € 238.675,40 relativamente al PRIMO semestre dell'anno 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

mutui a rate semestrali	Euro 46.000,00
Personale dipendente	Euro 108.909,37
SERVIZI ESSENZIALI	Euro 83.766,03
TOTALE	238.675,40

2) di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

3) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, per la quantificazione delle quali sarà assunta apposita Determinazione del Responsabile del Servizio, ovvero sono utilizzabili temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000 nei limiti dell'anticipazione di tesoreria

4) di precisare che l'articolo 209, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede che il tesoriere tenga contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del d.Lgs. n.267/2000 e che i prelievi di tali risorse siano consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del d.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

5) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo nelle modalità sopra riportate;

6) di autorizzare le anticipazioni su fondi vincolati operate dall'ufficio finanziario a seguito dell'adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 del testo Unico degli Enti locali vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in detrazione dalle somme soggette a pignoramento in quanto l'anticipazione su fondi vincolati è consentita dalla legge nei limiti dell'anticipazione di cassa deliberata e la dimostrazione dell'anticipazione su somme vincolate viene attestata come sopra riportato;

7) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

8) di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Per quanto concerne la Regolarità TECNICA ha espresso parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2020, n. 267 nonché la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Colle San Magno, 28-12-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marica Torriero

Per quanto concerne la Regolarità CONTABILE attestante copertura finanziaria ha espresso parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2020, n. 267 nonché la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Colle San Magno, 28-12-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marica Torriero

Letto, approvato e sottoscritto

Colle San Magno, 29 dicembre 2021

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Valentina Cambone	f.to Dott. Ettore Salvati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Colle San Magno www.comune.collesanmagno.fr.it - Sez. Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e nella Sezione Amministrazione Trasparente e ne sarà data contestualmente comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n 267/2000.

Colle San Magno, 29 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO		IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Raso		f.to Dott. Ettore Salvati

La presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on – line del Comune di Colle San Magno (www.comune.collesanmagno.fr.it - sezione albo pretorio) in data 29.12.2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi; contestualmente, con prot. n. 4314, ne è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n 267/2000.

Colle San Magno, 29.12.2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line
Dott.ssa Maria Raso

